



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



RU 149256

Rif.:

Allegati: 2

Roma, 03 novembre 2009

Alle Direzioni regionali dell' Agenzia
delle Dogane

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

e p.c.:

Agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore

SEDE

Alle Direzioni centrali

SEDE

All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo - Finanze

ROMA

Al Dipartimento delle Finanze

Via Pastrengo n. 22

00185 ROMA

Al Dipartimento per le politiche
comunitarie

Piazza Nicosia, 20

00186 ROMA

Al Ministero delle politiche agricole
Alimentari e forestali

SVIRIS VIII

Via XX settembre, 20

00187 ROMA

Alla Confindustria

Viale dell'Astronomia n. 30

(fax 06/5923713)

ROMA

All'Unione Petrolifera

Via del Giorgione n. 129

(fax 06/59692925)

ROMA

All'Assopetroli
Largo dei Fiorentini n. 1
ROMA
(fax 06/6861862)
R
All'Assocostieri O
Via di Vigna Murata n. 40
A ROMA
(fax 06/5011697)

OGGETTO: Aiuti n. C 6/04 e C 5/05. Esenzione dall'accisa sul gasolio utilizzato per le coltivazioni sotto serra. - Decisione della Commissione europea del 13.07.2009.

Si fa seguito alle note RU 108833, del 10 agosto 2009 e RU 139921 del 14 ottobre u.s. concernenti l'oggetto, in relazione alle quali si forniscono le seguenti precisazioni alla luce della nota del 30 ottobre u.s. del competente Dipartimento per le Politiche Comunitarie, interpellato dalla scrivente sulla problematica in questione.

Come sottolineato dal predetto Dipartimento, attesa la declaratoria di incompatibilità dell'esenzione in questione formulata dalla Commissione europea con la Decisione in oggetto richiamata, si configura l'impossibilità di un ulteriore riconoscimento del beneficio in parola, anche in assenza di un'espressa abrogazione della norma nazionale di previsione (art. 2, comma 14, della legge 22.12.2008, n. 203).

Ciò premesso, ferma restando la necessità del recupero degli aiuti in parola nei confronti degli effettivi beneficiari (i serricoltori) da parte della competente Amministrazione, che provvederà a darvi corso nei tempi e nei modi più opportuni, si evidenzia l'impossibilità di un'ulteriore applicazione dell'esenzione sopra richiamata.

Pertanto, fatto salvo quanto comunicato con la citata nota RU 139921, circa la possibilità di dare seguito alle istanze di rimborso relative ai benefici concessi (oggetto di recupero nei confronti dei serricoltori), si evidenzia l'inapplicabilità dell'art. 2, comma 14, della legge n. 203/2008 con la conseguenza

che rispetto alle ulteriori forniture di gasolio, destinato ad essere impiegato nell'attività di coltivazione sotto serra, dovrà essere applicata l'aliquota prevista al punto 5 della Tabella A per i prodotti destinati all'agricoltura.

Si raccomanda la massima diffusione della presente tra le categorie interessate

Il Direttore Centrale
Ing. Walter De Santis

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93*



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 10.08.2009

Alle Direzioni regionali dell' Agenzia
delle Dogane

LORO SEDI

RU 108833

Rif.:

e p.c.:
Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

Allegati:

OGGETTO: Esenzione dall'accisa relativa al gasolio agricolo impiegato nelle coltivazioni sotto serra.

I competenti servizi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali hanno reso noto che, con decisione del 13 luglio u.s., la Commissione europea ha dichiarato l'incompatibilità del regime di esenzione dall'accisa, riconosciuto al gasolio impiegato per il riscaldamento delle serre, con il mercato comune.

Si configura, pertanto, la necessità di procedere al recupero della misura in questione rispetto ai beneficiari.

A tal fine il Dicastero predetto ha chiesto di conoscere, entro il 4 settembre p.v., il quantitativo complessivo di gasolio utilizzato nell'impiego in questione ed erogato in esenzione dall'accisa relativamente ai seguenti periodi

- dal 3 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000;
- dal 1° gennaio al 30 giugno 2001;
- dal 1° luglio al 31 dicembre 2001;
- anni 2002, 2003, 2004, 2008.

Ci premesso, nel sottolineare l'urgenza della questione, si pregano codesti Uffici di voler fornire, utilizzando l'allegato file in formato e cell, i dati suddetti entro il 1° settembre p.v..

l i e e dell'Area centrale
F.to Ing. Walter De Santis



Roma, 14 ottobre 2009

Protocollo: 139921 R.U.

Rif.:

Alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle
Dogane

LORO SEDI

Allegati:

OGGETTO: Esenzione dall'accisa relativa al gasolio agricolo impiegato nelle coltivazioni sotto serra.

Si fa seguito alla nota prot. n. 108833 del 10 agosto 2009 con la quale, al fine di adempiere all'analogia pretesa avanzata dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, sono stati richiesti i dati relativi all'utilizzo del prodotto in oggetto indicato.

Al riguardo, si fa presente che deve comunque continuare ad avvenire il rimborso delle somme dovute ai soggetti titolari di depositi, che ne facciano richiesta, relative a partite di prodotto fornite, in esenzione di accisa, dai medesimi ai serricoltori, nella considerazione che eventuali richieste di restituzione, connesse con le problematiche di carattere comunitario richiamate nella nota sopracitata, avranno come destinatari gli utenti finali dell'agevolazione e non i fornitori dei prodotti che, come noto, sono inseriti nella procedura di rimborso come mero tramite per l'erogazione del beneficio.

Si pregano codeste Direzioni regionali di portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti Uffici, al fine di assicurare l'uniformità di trattamento nelle fattispecie sopraindicate.

l i e e dell'Area Centrale
Ing. Walter De Santis

i a a a a s s i i a a e s a a ai sensi dell'a a del